

## PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

**La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contrante, è volta a illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.**

Data di deposito in Consob della Parte III: 30/12/2016

Data di validità della Parte III: dal 01/01/2017

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - società mutua assicuratrice di nazionalità italiana, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n. 966 R.E.A. Torino n° 9806, ed è Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2075 e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Società Reale Mutua di Assicurazioni come previsto dal proprio statuto sociale, ha per oggetto l'esercizio – in forma mutualistica - dell'assicurazione nelle varie forme e in tutti i rami Vita e Danni. Essa esercita inoltre la riassicurazione in genere e tutte le attività connesse all'attività assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o strumentali o funzionali all'attività assicurativa stessa. È presente su tutto il territorio nazionale con circa 350 agenzie.

Il Gruppo Reale Mutua opera, con particolare attenzione al mercato assicurativo, in Italia e Spagna attraverso la Capogruppo e società controllate. Il Gruppo è attivo anche nel settore immobiliare e in quello dei servizi bancari e finanziari. L'offerta spazia, attraverso i tradizionali canali distributivi, dalla protezione dei rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari.

Il fondo di garanzia, costituito in conformità alle leggi speciali sull'esercizio delle assicurazioni, è pari a 60.000.000,00 euro.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è società Capogruppo non controllata da alcun soggetto. Non esistono azionisti in quanto società mutua assicuratrice ex articolo 2546 e seguenti del Codice Civile.

Ulteriori informazioni riguardanti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i soggetti esercitanti le funzioni direttive sono disponibili sul sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Si rinvia inoltre allo stesso sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) per l'elenco dei prodotti assicurativo- finanziari distribuiti dalla Società.

## 2. I FONDI INTERNI

L'operatività dei fondi interni di questo prodotto finanziario-assicurativo ha avuto inizio in data:

- Reale Linea Controllata: 28 marzo 2011;
- Linea Bilanciata Attiva: 26 giugno 2000;
- Reale Linea Mercato Globale: 28 marzo 2011.

### Caratteristiche specifiche dei benchmark del fondo Linea Bilanciata Attiva

Benchmark	Caratteristiche
<b>Morgan Stanley World in Euro</b>	L'indice è rappresentativo del mercato azionario dei paesi sviluppati a livello globale. La valuta di denominazione è l'euro. Le fonti informative dove reperire la relativa quotazione sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
<b>Barclays Euro Aggregate</b>	L'indice è rappresentativo del mercato delle obbligazioni governative, correlate ai governi, societarie e cartolarizzate con rating investment grade e denominate in euro. Le fonti informative dove reperire la relativa quotazione sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
<b>Eonia</b>	L'indice è rappresentativo del mercato monetario. E' rappresentato della media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee. La valuta di denominazione è l'euro. Le fonti informative dove reperire la relativa quotazione sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.

### Caratteristiche specifiche dei benchmark del fondo Reale Linea Mercato Globale

Benchmark	Caratteristiche
Indice Eonia	Indice Eonia rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee. La valuta di denominazione è l'euro. Le fonti informative dove reperire le relative quotazioni sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
Indice Morgan Stanley Emerging Market in Euro	Indice Morgan Stanley Emerging Market in Euro è l'indice rappresentativo del mercato azionario dei paesi emergenti a livello globale. La valuta di denominazione è l'euro. Non sono previsti flussi cedolari/dividendi e altri diritti. Le fonti informative dove reperire le relative quotazioni sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
Indice Morgan Stanley World in Euro	Indice Morgan Stanley World in Euro è l'indice rappresentativo del mercato azionario dei paesi sviluppati a livello globale. La valuta di denominazione è l'euro. Non sono previsti flussi cedolari/dividendi e altri diritti. Le fonti informative dove reperire le relative quotazioni sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.

## 3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono:

- gli Agenti di assicurazione della Società iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito dall'IVASS ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A e che risultano iscritti nella sezione E del suddetto Registro;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto in sezione A del suddetto Registro.

#### 4. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto dei fondi, la Società si avvale di Banca Reale S.p.A., società del Gruppo Reale Mutua.

#### 5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La Società è soggetta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 31.3.1975, n. 136. Al momento della redazione del presente Prospetto d'offerta la Società di Revisione di Reale Mutua Assicurazioni è la Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Po 32, 00198 Roma.

#### B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

La Società delega al gestore, Banca Reale, i controlli, ex ante ed ex post, relativi alle performance finanziarie e agli eventuali limiti nel rispetto della normativa e della politica d'investimento.

La Società effettua direttamente controlli trimestrali ex post in modo che vengano rispettati la normativa e i regolamenti dei fondi Reale Linea Controllata, Reale Linea Bilanciata Attiva e Reale Linea Mercato Globale; in particolare in merito al grado di rischio degli investimenti con riferimento alla volatilità dei valori delle quote delle linee.

La Società effettua controlli periodici per verificare il rispetto della politica d'investimento.

#### C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

#### 6. SOTTOSCRIZIONE

Per la sottoscrizione del contratto l'Investitore-Contrahente deve:

- **compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;**
- **compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela**, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA** nei casi previsti dalla normativa;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione CRS;**
- **compilare e firmare la Proposta** fornendo i propri dati anagrafici, quelli dell'Assicurato, designando i Beneficiari, indicando l'ammontare del premio che vuole versare e la ripartizione dello stesso sulle linee di investimento;
- **sottoscrivere il contratto;**
- **versare il premio. Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.**

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno circolare, bonifico bancario o postale, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Il pagamento dei premi unici ricorrenti può essere effettuato:

- a) mediante l'addebito del premio sul proprio conto **corrente bancario o postale (SDD);**

b) mediante assegno circolare o bancario intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità, bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o postale, bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate.

Il pagamento diretto in agenzia è possibile per le sole periodicità semestrale e annuale.

Nel caso di pagamento mediante **addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit)** sul conto corrente bancario o postale, l'Investitore-Contraente deve compilare e **firmare l'apposito modulo** con cui **autorizza l'addebito** dell'importo relativo al premio pattuito alle scadenze prestabilite. Nel caso in cui l'addebito non dovesse andare a buon fine, l'Investitore-Contraente potrà pagare il premio mediante versamento diretto in agenzia. Nel caso si verificano 3 addebiti consecutivi non andati a buon fine, la procedura di addebito (**SDD**) sul conto corrente verrà interrotta. Per un'eventuale ripresa del pagamento dei premi dovrà essere inoltrata opportuna richiesta alla competente agenzia. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui addebitare i premi prelevati tramite **SDD**, ne deve dare tempestiva notizia all'agenzia che provvederà a far sottoscrivere un modello di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto al più tardi 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

Reale Mutua:

- **consegna copia del Prospetto d'offerta all'Investitore-Contraente;**
- **fissa la data di decorrenza del contratto** che corrisponde con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione del contratto. Da tale data decorrono le garanzie assicurative;
- **consegna all'Investitore-Contraente il contratto sottoscritto** nel quale vengono riportati il premio versato alla sottoscrizione del contratto, il premio investito, la data di decorrenza.

È facoltà dell'Investitore-Contraente effettuare versamenti aggiuntivi, di **importo minimo pari a 1.000,00 euro**, purché la **durata residua** del contratto **non sia inferiore a 3 anni**.

Il premio investito, ripartito nelle percentuali stabilite dal Contraente, viene diviso per il valore unitario delle quote di ciascuna linea; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni linea scelta.

Il valore unitario iniziale di ogni quota è:

- **per il primo versamento**, quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con **il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto**;
- **per i versamenti successivi**:
  - a) qualora venga rispettata la procedura mediante **addebito diretto SDD**, il valore unitario è quello della ricorrenza periodica successiva;
  - b) qualora l'incasso avvenga con altra modalità (mediante versamento presso l'agenzia), il valore unitario è quello della prima ricorrenza mensile successiva al pagamento, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al primo giorno lavorativo della settimana seguente;
- **per i versamenti aggiuntivi** il valore delle quote sarà quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al primo giorno lavorativo della settimana seguente. Nel caso in cui la data considerata ai punti precedenti sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti di premi, verrà consegnato preventivamente all'Investitore-Contraente l'estratto del Prospetto d'offerta aggiornato a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dall'Investitore-Contraente e da Reale Mutua.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio pattuito, alle ore 24 del giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto.

La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del premio.

Reale Mutua provvederà a comunicare all'Investitore-Contraente entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, i fondi di investimento su cui è stato ripartito il premio, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

È prevista analogo comunicazione, entro gli stessi termini, al versamento di ciascun premio successivo e aggiuntivo.

## 7. RISCATTO

L'Investitore-Contraente, **trascorso 1 anno dalla data di decorrenza**, può richiedere il riscatto totale o parziale delle quote attribuite al contratto.

L'investitore-Contraente deve presentare **richiesta sottoscritta**. Qualora si tratti di riscatto parziale devono essere specificati l'importo richiesto e i fondi dai quali devono essere riscattate le quote; tale operazione non incide sul valore della "Garanzia Beneficiari".

Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto e il valore unitario della quota, rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto diminuito dei costi riportati all'articolo 19.1.4 della Parte I.

Tale percentuale varia a seconda degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.

L'Investitore-Contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto con le stesse modalità della liquidazione totale, in questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota parte non riscattata.

Il riscatto parziale è concesso **per importi non inferiori a 500,00 euro, purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.000,00 euro.**

Con la richiesta di riscatto totale decade la copertura per il caso morte e con la riscossione dell'importo si determina l'immediato scioglimento del contratto.

**Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi, in quanto l'importo liquidato in caso di riscatto in considerazione della natura finanziaria del fondo e della volatilità dello stesso, potrebbe essere inferiore ai premi pagati.**

## 8. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI (c.d. SWITCH)

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di richiedere il trasferimento, **parziale o totale**, delle quote da una linea di investimento all'altra.

Il valore unitario attribuito alle quote, sia della linea di origine, sia della linea di destinazione, è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della richiesta di switch.

A seguito dell'operazione verrà rilasciata all'Investitore-Contraente un'appendice contrattuale riportante il numero delle quote nelle linee prima e dopo lo switch.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente all'Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato, unitamente al Regolamento dei fondi.

**Per i costi relativi all'operazione di switch, si rinvia a quanto detto all'articolo 19.1.5. della Parte I.**

## D) REGIME FISCALE

### 9. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

In vigore alla redazione del presente Prospetto d'Offerta.

#### 9.1. Regime fiscale dei premi

##### Benefici fiscali

La parte di premio nei fondi interni unit linked destinata alla **copertura del rischio morte è detraibile** dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art.15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).

Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.

### **Imposta sui premi**

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

### **9.2. Regime fiscale delle prestazioni**

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono **soggette a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.

A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

### **9.3. imposta di bollo**

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, Tariffa-Parte I le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettate ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l'anno.

L'imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked, tranne per il periodo di scadenza o di riscatto della polizza dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked. L'imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.

### **9.4. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

### **9.5. Normative FATCA e CRS**

**A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii

una comunicazione periodica tramite l' Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell'art. 10 delle condizioni di assicurazione).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

#### **9.6. Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.